

N. R.G. 244/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda sezione civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente

dott. Luca Fuzio - Giudice

dott.ssa Maria Carla Daga - Giudice rel.

nel procedimento n. **244/2024** p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

SEVERINA ZONCADA (C.F. ZNCSRN74C46L3880), rappresentato e difeso dall'avv.

GIACOMO, giusta procura in atti

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato da Severina Zoncada (C.F. ZNCSRN74C46L3880) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art* 27, co. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente in Trescore Balneario e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art.* 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della sig.ra Zoncada ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € 249.927,22 variamente composto (debiti verso Pubbliche amministrazioni, banche e finanziarie);



rilevato che a corredo della domanda - nei limiti della cognizione possibile nella presente sede - è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come richiesto ex art. 65, comma 2, CCII;

considerato che Severina Zoncada non è titolare di beni immobili, ma unicamente di un'autovettura dal dichiarato *valore risibile* sottoposta a fermo e di beni mobili strettamente personali;

precisato, con riferimento ai beni mobili registrati, che non è declinabile il principio di universalità della liquidazione, cui è assoggettato l'intero patrimonio dei debitori, fatta sola eccezione per quei beni di cui, sulla base della motivata e prudente valutazione del liquidatore – che ne è responsabile – si ritenga antieconomico il realizzo;

considerato altresì che la ricorrente è percettrice di reddito in quanto presta la propria attività quale lavoratore dipendente (con qualifica di barista) in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso la società Minuscoli s.r.l. e percepisce una retribuzione mensile ammontante in media ad euro 1.200,00;

considerato che il debitore è titolare di un conto presso Poste Italiane con saldo pari a € 698,39;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del debitore ricorrente e del suo nucleo familiare, possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito con esclusione di un quinto, trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la ratio sottesa all'art. 545, 4° comma, c.p.c., è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo della ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata della procedura;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Luca Pedrini, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

atteso che l'apertura della liquidazione controllata e l'implicito finalismo della stessa all'esdebitazione non postulano un'indagine sull'eziologia dell'indebitamento, fermo restando che tale genesi ben potrà e dovrà essere considerata, chiusa la liquidazione, ai fini dell'eventuale concessione del beneficio dell'esdebitazione;

osservato inoltre che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII) e sarà liquidato dal Giudice Delegato tenuto conto dell'importo attivo affettivamente liquidato;



ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

letto e applicato l'art. 270 CCII,

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Severina Zoncada** (C.F. ZNCSRN74C46L388O);
2. nomina Giudice Delegato il dott. Maria Carla Daga;
3. nomina liquidatore l'avv. Luca Pedrini;
4. ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6. ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
7. dispone che risulti appreso alla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di 1/5 dell'entrata mensile, anche con riguardo alle mensilità straordinarie (tredicesima, quattordicesima, altre erogazioni inerenti la medesima fonte reddituale), con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
8. dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Severina Zoncada;
9. dispone che il liquidatore:
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali



notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

10. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

11. dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

12. manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 18/09/2024

Il Giudice est.

dott.ssa Maria Carla Daga

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

